

365

23/01/2013

Identificativo Atto n. 16

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI CUI AL DDUO DEL 27 NOVEMBRE 2012 N. 10956 "APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E FORMAT DI PROGETTO FORMATIVO IN ATTUAZIONE DELLA DGR DEL 20 MARZO 2012 N 3153"

IL DIRIGENTE DELLA U.O. LAVORO

RICHIAMATE:

- la Lr 28 settembre 2006, n. 22 " Il mercato del lavoro in Lombardia", ed in particolare, l'art. 18 "Tirocini" come sostituito dall'art. 1 della Lr 18 aprile 2012, n. 7;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ed in particolare, l'art. 1, comma 34-36, in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTI:

- la Dgr del 20 marzo 2012, n. 3153 "Indirizzi regionali in materia di tirocini" che ai paragrafi "Atto convenzionale" e "Progetto formativo individuale", rinvia a successivi decreto dirigenziali l'adozione degli schemi di convenzione e di progetto formativo individuale per l'attivazione dei tirocini, nonché le modalità di comunicazione degli stessi alla Regione, attraverso apposito sistema informativo dedicato;
- il D.D.U.O. del 27 novembre 2012, n. 10956 "Approvazione degli schemi di formazione e di progetto formativo individuale, in attuazione della Dgr del 20 marzo 2012, n. 3153:indicazioni operative per l'avvio dei tirocini";

RITENUTO di dover precisare che, per i tirocini curricolari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative attuati sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell'offerta formativa, le disposizioni di cui al citato D.D.U.O n. 10956/2012 sono cedevoli rispetto alle specifiche discipline di riferimento;

RITENUTO altresì nelle more:

- della definizione - attualmente in corso - in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, commi 34-36 della citata legge n. 92/2012;
- della definizione delle modalità di comunicazione alla Regione, attraverso apposito sistema informativo dedicato, della convenzione sottoscritta dalle parti con l'allegato progetto formativo individuale, da approvarsi con apposito atto dirigenziale, ai sensi della citata DGR n. 3153/2012;
- di riconoscere ai soggetti promotori la possibilità di un graduale adattamento delle proprie procedure e dei propri schemi di convenzione e progetti formativi individuali, alle disposizioni di cui al citato D.D.U.O. n. 10956/2012, (con riferimento agli allegati A)

1A e 2A), entro un tempo congruo stabilito al 31 luglio 2013, ferme restando le disposizioni contenute nella DGR n. 3153 del 20 marzo 2012;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale;

DECRETA

Per le ragioni espresse in premessa:

1. di precisare che, per i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative e attuati sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell'offerta formativa, le disposizioni di cui al D.D.U.O del 27 novembre 2012, n. 10956 "Approvazione degli schemi di formazione e di progetto formativo individuale, in attuazione della DGR del 20 marzo 2012 n. 3153", sono cedevoli rispetto alle specifiche discipline di riferimento;
2. di riconoscere ai soggetti promotori la possibilità di un graduale adattamento delle proprie procedure e dei propri schemi di convenzione e progetti formativi individuali, alle disposizioni di cui al citato D.D.U.O. n. 10956/2012, (con riferimento agli allegati A) 1A e 2A), entro un tempo congruo stabilito al 31 luglio 2013, ferme restando le disposizioni contenute nella DGR n. 3153 del 20 marzo 2012;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet <http://www.lavoro.regione.lombardia.it>.

Il Dirigente U.O. Lavoro
Francesco Foti